

**COMUNE DI CASALPUSTERLENGO**  
**(Provincia di Lodi)**

\*\*\*\*

**REGOLAMENTO DELLE**

**COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

\*\*\*\*

- **Approvato con atto CC. n. 39 del 23.05.1994**
- **Modificato con atto CC. n. 154 del 21.11.1995**
- **Modificato con atto CC. n. 18 del 09.03.1999**
- **Modificato con atto CC. n. 52 del 26.11.2003**
- **Modificato con atto C.C.n. 6 del 01.04.2010**
- **Modificato con atto C.C.n. 31 del 10.06.2011**
- **Modificato con atto C.C.n. 60 del 27.10.2012**

## ART. 1

1. Sono istituite quattro Commissioni Consiliari permanenti con i compiti di seguito elencati :

- ECOLOGIA. -TERRITORIO -LAVORI PUBBLICI -

Tratta i problemi dell'urbanistica, dell'edilizia, nonché quelli inerenti la gestione ed il potenziamento del patrimonio comunale con particolare riferimento alle opere pubbliche, ai problemi di carattere ecologico.

- PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -

Tratta i problemi del personale, della Pianta Organica e, in generale, dell'organizzazione dei servizi del Comune.

- BILANCIO E FINANZE -

Tratta i problemi del bilancio, delle finanze, del piano pluriennale, degli investimenti e dei tributi comunali.

- CULTURA - SERVIZI SOCIALI - IGIENE - SALUTE PUBBLICA -

Tratta tutti i problemi inerenti la cultura, servizi socio - assistenziali, l'igiene e la salute pubblica.

2. E' facoltà del Consiglio Comunale modificare il precedente comma 1.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio con votazione palese.

4. Alle Commissioni Consiliari possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, designati dal consiglio comunale, su indicazione di ciascuno dei gruppi consiliari. ogni gruppo consiliare può indicare, in seno ad ogni Commissione, non più di un esperto.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, o di un esperto, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun Consigliere ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo non componente la commissione stessa, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. Il consigliere sostituito può essere delegato per una sola sostituzione.

7. Il Consigliere Comunale, unico rappresentante, in seno al Consiglio Comunale, di un gruppo consiliare, che, per qualsiasi impedimento, non possa partecipare ai lavori della Commissione di cui e' membro, ha facoltà di farsi sostituire, per tutta la durata dell'impedimento, o da consigliere di altro gruppo o da persona estranea al Consiglio Comunale. Nel primo caso la sostituzione avviene con il consenso del capogruppo del Consigliere sostituto, il quale provvede ad informarne il Presidente della commissione. Il Consigliere sostituto, che può essere delegato per una sola sostituzione, rappresenta il voto **ponderato** del Consigliere sostituito.

Nel secondo caso, la sostituzione avviene su delega scritta del Consigliere impedito, corredata da una dichiarazione, a firma del delegato, che attesti l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

La delega scritta viene trasmessa, anche all'inizio della seduta di commissione, al Presidente della Commissione stessa.

Il sostituto non consigliere ha diritto di partecipare alla discussione, di esprimere pareri, ma non ha diritto di voto.

8. Il Sindaco e l' Assessore competente per materia hanno diritto di partecipare alla riunione senza diritto di voto.

## ART.2

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese; nella stessa seduta il Consiglio Comunale provvede alla designazione degli esperti, ai sensi del precedente art. 1, comma 4.

2. **Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare; in relazione alla rispettiva consistenza numerica, i gruppi consiliari sono rappresentati in ogni commissione in ragione di un componente ogni quattro consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; un secondo componente compete dal quinto consigliere; un terzo componente dal nono consigliere.**

3. **La proporzionale rappresentatività dei gruppi consiliari è assicurata mediante il voto ponderato, in virtù del quale, in ogni commissione, i consiglieri rappresentanti di ciascun gruppo consiliare dispongono, complessivamente, di tanti voti quanti sono gli appartenenti al gruppo medesimo.**

4. **Ogni rappresentante di gruppo, in seno alle Commissioni consiliari permanenti, è portatore di tanti voti quanti sono quelli che si ottengono dividendo il numero degli appartenenti al gruppo consiliare medesimo per il numero dei rispettivi commissari componenti le Commissioni stesse.**

5. **Nelle votazioni delle Commissioni, ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consiliare istitutiva delle Commissioni consiliari permanenti.**

6. Ai Consiglieri Comunali componenti le Commissioni Consiliari permanenti spetta l' indennità di presenza nella misura determinata dal Consiglio Comunale per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni, formalmente convocate.

ART. 3

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti è richiesta:

- in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, il cui voto rappresenti almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al consiglio comunale;
- per le sedute di seconda convocazione la presenza di almeno tre componenti, il cui voto rappresenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio comunale

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, mediante l'appello i cui risultati sono annotati a verbale. Sussistendo il prescritto numero legale, il presidente dichiara la seduta legalmente valida. In caso contrario, trascorsi 15 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto ed accertato, con l'appello, il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la riunione. La seduta è dichiarata deserta anche quando, nel corso della stessa, venga accertato dal Presidente che sia venuto meno il numero legale, previa sospensione per 10 minuti e successivo appello di verifica. Di quanto sopra viene dato atto a verbale.

3. In caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive di uno dei membri, la Commissione può chiederne la sostituzione.

ART. 4

1. Ciascuna Commissione nella prima riunione convocata dal **Presidente del Consiglio Comunale** entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di nomina dei componenti, prima dell'esame di ogni altro argomento, elegge nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti, il proprio Presidente .

2. In caso di impedimento o assenza del Presidente, lo sostituisce il componente dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione, nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

3. Il Presidente comunica al **Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco** la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro 5 gg. dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il **Presidente del Consiglio Comunale** rende note le nomine e designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta ed ai Revisori dei Conti.

4. Il Presidente convoca la Commissione e la presiede; regola lo svolgimento dei lavori, ponendo e precisando i termini delle questioni trattate, ponendo in votazione gli argomenti esaminati, controllando e proclamando l'esito delle votazioni; è investito del potere di adottare idonei provvedimenti atti a mantenere l'ordine e garantire l'osservanza delle leggi e del presente regolamento; cura i rapporti con il Consiglio Comunale.

Dà comunicazione al **Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Assessore** o agli Assessori competenti della data delle riunioni e degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno delle stesse.

Inoltre al Sindaco richieste di memorie o di chiarimenti rivolte dai componenti la propria Commissione.

Può assumere l'iniziativa di chiedere, su proposta motivata della Commissione che presiede, la riunione collegiale di tutte le Commissioni o di alcune di esse per l'esame di questioni comuni o correlate.

5. Il Presidente può richiedere, sempre su proposta della Commissione che presiede, la partecipazione alle riunioni di funzionari ed altri dipendenti comunali, formalizzando per iscritto tale motivata richiesta al Sindaco ed all'Assessore competente.

Può altresì richiedere, su proposta della Commissione in casi di particolare rilevanza e motivata necessità, la partecipazione alle riunioni di esperti e tecnici estranei all'Amministrazione: tale richiesta scritta, indirizzata al Sindaco e all'Assessore competente, deve formalizzarsi nell'adozione, da parte della Giunta Comunale, di apposita deliberazione di conferimento di incarico e conseguente impegno di spesa.

6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono espletate dal Vicepresidente. Nell'ipotesi di assenza contestuale sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano componente la commissione.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono dallo stesso comunicate, anche verbalmente, in sede di commissione; il segretario provvederà a riportare a verbale tale dichiarazione. La commissione, a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente, continuerà a svolgere i propri lavori; la presidenza verrà temporaneamente assunta dal vicepresidente.

Entro e non oltre 10 giorni dalla data delle dimissioni di cui sopra, la commissione è convocata dal Vicepresidente (o, in caso di vacanza di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio comunale) per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente comma 1.

#### ART.5

1. Il Presidente della commissione consiliare permanente può essere revocato dalla commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la commissione medesima. Il Presidente del Consiglio Comunale, al quale la mozione dev'essere presentata, provvede a convocare entro i 15 giorni successivi la commissione, iscrivendo all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

#### ART. 6

1. Le Commissioni possono, in qualsiasi circostanza, richiedere il parere degli organismi di partecipazione di Frazione, nonché quello delle associazioni economiche, sindacali ed altre rappresentative della realtà sociale.

Tali consultazioni, promosse su invito del Sindaco, devono essere riservate soltanto per quelle circostanze che richiedono la pronuncia delle commissioni per l'elaborazione di programmi o iniziative di rilevanza economica, sociale, urbanistica.

## ART. 7

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e al controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Le funzioni delle Commissioni sono consultive e riguardano;

- a) l'indirizzo, la preparazione ed il controllo delle politiche di settore;
- b) le proposte deliberative, il controllo nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, la verifica degli atti deliberativi, dei piani e dei programmi comunali, della gestione del Bilancio, del funzionamento degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, fatti salvi i poteri riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Devono essere deferite al previo esame della Commissione o delle Commissioni competenti, le questioni di notevole importanza di competenza del Consiglio Comunale.

Le Commissioni possono inoltre essere investite di quegli argomenti di cui il Consiglio Comunale abbia ritenuta utile la preliminare trattazione in Commissione.

3. Le decisioni delle commissioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari votanti. La votazione è sempre palese.

## ART. 8

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, previa comunicazione della data dell'adunanza agli assessori preposti alle questioni di rispettiva competenza.

2. Hanno inoltre potere di iniziativa riguardo alla convocazione il Sindaco e gli Assessori competenti per materia sia in caso di inerzia della Commissione sia in caso di particolare urgenza e per gli interventi obbligatori di cui al precedente art. 6.

In tale ipotesi dovrà essere cercato, se possibile, il preventivo concerto con il Presidente della Commissione interessata.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare allo stesso indirizzata, da membri della Commissione espressione di gruppo consiliari che rappresentino almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali in carica.

La riunione è tenuta entro 20 gg. da quello successivo alla presentazione di detta richiesta al protocollo generale del Comune.

## ART. 9

1. In caso di convocazione congiunta di più Commissioni consiliari permanenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. In tale ipotesi il potere di iniziativa compete anche ad un solo Presidente di commissione.

L'adunanza collegiale è convocata a firma di tutti i Presidenti ed è presieduta dal Presidente più anziano d'età.

In seno alla riunione congiunta di più Commissioni consiliari permanenti, ciascun consigliere dispone della somma dei voti che esprime in ciascuna delle commissioni congiuntamente convocate.

## ART. 10

1. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco delle questioni da trattare, devono essere recapitati ai commissari **di norma**, mediante sistemi telematici, di posta elettronica, **all'indirizzo mail da ciascun componente la Commissione comunicato**, almeno cinque giorni prima della seduta, con la documentazione possibile. Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

2. In caso di particolare urgenza, l'avviso può essere sostituito dalla convocazione verbale effettuata dal Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, informando contestualmente il Sindaco e l'Assessore competente per materia.

3. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato ai commissari, nei modi di cui al comma 1, almeno 24 ore prima. Nel caso in cui l'avviso relativo alla prima convocazione stabilisca, anche, il giorno e l'ora della 2<sup>a</sup>, la stessa può essere prevista per lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla dichiarazione di seduta deserta da parte del Presidente, ai sensi del precedente art.3. In quest'ultima ipotesi non sono ammessi alla seduta di 2<sup>a</sup> convocazione consiglieri delegati alla sostituzione di cui non sia avvenuta la registrazione, prima della dichiarazione di seduta deserta.

## ART. 11

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

2. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta, esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3. Nessuna proposta nuova o estranea all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione può essere posta in discussione, se non con il parere unanime di tutti i Commissari assegnati alla Commissione.

## ART. 12

1. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. Copie dei verbali delle adunanze sono trasmesse all'Assessore competente, ai Capigruppo, al Sindaco ed al **Presidente del Consiglio Comunale** che può eventualmente inserirli nell' O.d.G. di Consiglio Comunale. I verbali della Commissione Bilancio sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le proposte deliberative concernenti argomenti per i quali è obbligatorio il parere della Commissione, devono essere trasmesse alla Segreteria corredate dai relativi verbali delle sedute delle Commissioni.

3. I pareri delle Commissioni relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, devono essere verbalmente illustrati dall'Assessore competente al Consiglio, il quale deve, comunque, pronunciarsi in merito.

#### ART. 13

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono assicurate da dipendente comunale del settore di competenza della Commissione stessa, designato dal Sindaco.

Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, redigere il verbale sommario delle adunanze e provvedere ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

#### ART. 14

1. La Commissione permanente per gli Affari istituzionali ed amministrativi è istituita e composta secondo le previsioni dell'art. 25 dello Statuto comunale.

**I componenti la stessa dispongono di tanti voti quanti sono gli appartenenti al proprio gruppo consiliare.**

**Al Sindaco/Presidente è attribuito un voto che viene sottratto al voto complessivo ponderato assegnato al gruppo a cui appartiene**

2. Alla Commissione per gli Affari istituzionali ed amministrativi si applicano, in quanto compatibili con la suddetta disposizione statutaria, le prescrizioni del presente regolamento.

3. Le sedute della commissione per gli affari istituzionali ed amministrative non sono pubbliche.

#### ART. 15

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regolamento comunale di funzionamento del Consiglio Comunale